

## Penale

ESTORSIONE

# Responsabilità del terzo esecutore nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni

venerdì 01 dicembre 2023

di Leotta Carmelo Avvocato in Torino, professore associato di Diritto penale nell'Università degli Studi Europea di Roma

Laddove l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.) venga realizzato con l'intervento di un terzo, il fatto deve essere qualificato come estorsione (art. 629 c.p.) ove questi agisca per un interesse proprio. Siffatto interesse, tuttavia, non può essere individuato nel movente che spinge il terzo ad agire, richiedendosi, ai fini di un giudizio di responsabilità ex art. 629 c.p., un ingiusto profitto con altrui danno, che il terzo richiede e ottiene dalla vittima della violenza o della minaccia (Cassazione penale, Sez. II, sentenza 15 novembre 2023, n. 46097).

\_\_\_ [Cassazione penale, Sez. II, sentenza 15 novembre 2023, n. 46097](#)

### Il caso

Gli imputati sono condannati in appello (in conferma della sentenza di primo grado) per concorso in estorsione, per aver usato violenza e minaccia al fine di liberare un immobile locato, di proprietà di altra persona, d'intesa con quest'ultima. L'immobile, all'esito del loro intervento, era stato effettivamente liberato dalla presenza dei conduttori, i quali tuttavia vi avevano fatto ritorno dopo un solo giorno. Gli imputati ricorrono per cassazione lamentando, anche alla luce della sentenza Cass. pen., Sez. Un., n. 29541/2020, l'erronea qualificazione del fatto come estorsione, anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni; in particolare, quanto al profitto ingiusto previsto dal delitto punito dall'art. 629 c.p., si lamenta il vizio di motivazione per non avere i giudici del merito adeguatamente considerato che il guadagno prospettato non era il corrispettivo dell'attività illecita, bensì il possibile frutto della mediazione per la vendita del bene; parimenti non poteva dirsi sussistente, a dire della difesa, il danno delle vittime posto che avevano trascorso fuori dall'immobile una sola notte.

La Sez. II, nell'accogliere il ricorso con conseguente annullamento con rinvio della sentenza di appello, offre un'interessante ricognizione della giurisprudenza di legittimità in tema di rapporto tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e si sofferma in particolare sulla qualificazione della condotta del terzo che interviene su mandato del titolare del diritto.

### Il criterio di distinzione tra l'estorsione e l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone

Il criterio di distinzione tra i due delitti è stato oggetto della sentenza Cass. pen., Sez. Un., n. 29541/2020, nella quale, tra l'altro, si legge: «i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione dell'elemento psicologico: nel primo l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia».

Come noto, le Sezioni unite con la pronuncia segnalata, collocano sull'elemento soggettivo la linea di confine tra i due delitti, pur precisando, come è ragionevole, che tale distinzione conserva rilevanza anche sul piano del fatto materiale. Infatti, «pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (...), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione iniziale avente in astratto apprezzabili possibilità di successo».

### **L'intervento del terzo nell'esercizio arbitrario: il criterio dell'“interesse proprio”**

Tema di particolare interesse, anch'esso già affrontato dalle Sezioni unite, riguarda il concorso del terzo nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, ritenuto possibile solo nella misura in cui il terzo non persegua nessuna e ulteriore finalità. Ammissibile, dunque, che il terzo concorra nell'esercizio arbitrario (reato proprio non esclusivo), intervenendo su incarico del titolare del diritto, a condizione, però, che non sia spinto da un fine di profitto proprio, ad es. ravvisabile nella promessa o nel conseguimento di un compenso. Qualora, infatti, il terzo, si legge nella sentenza del 2020, «inizi ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri interessi, deve ritenersi che tale condotta integri gli estremi del concorso nel reato di estorsione ex artt. 110 e 629 c.p.», nel quale concorre pure il creditore. In questi casi, si osserva nella sentenza dello scorso 15 novembre in commento al criterio adottato dalle Sezioni unite, è, dunque, «l'interesse proprio del terzo che vale quale elemento distintivo o decisivo ai fini della qualificazione ex art. 393 o 629 c.p.».

### **Cosa debba intendersi per “interesse proprio” del terzo concorrente?**

Ribadito, dunque, che, laddove intervenga il terzo, il criterio dirimente tra esercizio arbitrario ed estorsione è dato dall'esistenza di un interesse proprio dell'intervenuto, la sentenza qui segnalata si sofferma proprio su tale nozione. Per farlo prende correttamente le mosse dall'art. 629 c.p., posto che l'interesse non può intendersi in senso generico, ma deve di necessità concretizzarsi in un elemento costitutivo del delitto di estorsione, non potendo che identificarsi nell'ingiusto profitto con altrui danno, «con la precisazione che tale danno deve essere procurato mediante l'azione alla persona offesa o ad altri soggetti alla stessa legati». Può essere questo il caso in cui il terzo, incaricato di recuperare una certa somma richieda, ad es., al debitore-persona offesa una somma superiore a quella di riscuotere. In tal caso, peraltro, secondo la Sez. II, il terzo non risponde solo di estorsione, ma, in concorso, anche di esercizio arbitrario.

Fermo restando che la configurabilità nei termini anzidetti del concorso di reati (esercizio arbitrario ed estorsione) è, ad avviso di chi scrive, approdo ermeneutico criticabile perché porta ad una duplicazione della risposta sanzionatoria, la sentenza della Sez. II è meritevole di nota per il contributo offerto all'esegesi del concetto di interesse proprio del terzo che, dunque, non può ritenersi integrato per il semplice fatto che questi agisca nella mera prospettiva di una ricompensa da parte del creditore ovvero in vista di un futuro guadagno che, tuttavia, egli non ottiene (né richiede) alla vittima. Invero, in una simile situazione, rimane inalterato lo stesso elemento soggettivo del fatto tipico (è sul dolo, infatti, come si è detto in apertura, che si fonda, per le stesse Sezioni unite, la distinzione fondamentale tra estorsione ed esercizio arbitrario), posto che l'aspettativa di una ricompensa configura esclusivamente un movente del reato, cioè la causa psichica della condotta e lo stimolo che induce l'agente all'azione.

Sulla base di tali assunti, la Suprema Corte ritiene meritevole di censure la sentenza della Corte di appello che aveva attribuito valore decisivo, ai fini della qualificazione del fatto come concorso in estorsione, alla dazione della somma di 5.000 euro, seppur non richiesta dall'imputato ai conduttori dell'immobile e dalla stessa Corte di merito ritenuta provento di un eventuale mandato conferito dalla proprietà al terzo per la vendita del bene. A ciò si aggiunge che il tema della “ricompensa” dei 5.000 euro neppure era

stato oggetto di una rituale contestazione.

### La falsa prospettazione del creditore al terzo circa la tutelabilità della pretesa

La Sez. II affronta nella parte finale della decisione l'ipotesi in cui il terzo agisca nella convinzione erronea della tutelabilità del diritto dell'apparente e sedicente creditore e, pertanto, nella convinzione della esistenza di una posizione giuridica, in realtà inesistente. «In detti casi – per la Sez. II – non può escludersi la possibile qualificazione giuridica dei fatti in capo al terzo quale esercizio arbitrario proprio perché lo stesso ha agito nella convinzione dell'esercizio di un diritto in capo al titolare-mandante e cioè con il dolo tipico dell'art. 393 c.p.».

In siffatta situazione, trova applicazione la disciplina sull'errore sul fatto (che esclude il dolo) determinato dall'altrui inganno (artt. 47 e 48 c.p.), che imputa la responsabilità del fatto commesso all'autore dell'inganno. Preclusa, invece, è l'applicazione della disciplina sul concorso anomalo di persone nel reato (art. 116 c.p.) dal momento che gli agenti non hanno maturato, diversamente da quanto accade nel concorso anomalo, una volontà ab origine comune – cioè una convergenza delle volontà su di un oggetto comune – e il reato è stato realizzato, piuttosto, in conformità alla reale volontà di un solo agente, dissimulata all'altro.

Dunque, «ove l'agente abbia posto in essere l'azione incriminata sulla base della falsa rappresentazione della realtà determinata dall'altrui inganno, del reato più grave risponde l'istigatore autore dell'inganno e del fatto meno grave risponde l'esecutore materiale ai sensi del secondo comma dell'art. 47 c.p.». Dando applicazione a tale criterio, di carattere generale, a proposito del rapporto tra esercizio arbitrario ed estorsione, conclude la Sez. II nei seguenti termini: «ove al terzo esecutore materiale dell'azione violenta o minacciosa sia stato rappresentato un diritto tutelabile in capo al creditore-istigatore dell'azione, lo stesso può rispondere del più lieve delitto di cui all'art. 393 c.p. ed il creditore, invece, risponderà di estorsione».

Anche per tali ragioni la sentenza della Corte di appello risulta carente perché, nel confermare la condanna per concorso in estorsione degli imputati intervenuti a favore del locatore, non ha adeguatamente approfondito se essi agirono sulla falsa o sulla corretta rappresentazione della abusiva occupazione dell'immobile raffigurata dai proprietari.

#### Riferimenti normativi:

Art. 393 c.p.

Art. 629 c.p.

Copyright © - Riproduzione riservata